



**COMUNE DI ORCO FEGLINO**

**PROVINCIA DI SAVONA**

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**REGOLAMENTO**

Approvato con deliberazione C.C.n. 20 del 29/10/2001  
Modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 27/11/2002  
Modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 20/2/2004  
Modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 16/3/2005  
Modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 30/3/2006  
Modificato con deliberazione C.C. n.1 del 27/03/2007  
Modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 31/3/2008

<b>Articolo 1 Oggetto</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Articolo 2 Aree fabbricabili</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 4 Indennità di espropriazione</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 5 Fabbricato parzialmente costruito</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 6 Abitazione principale.</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 6bis Agevolazioni per abitazione principale per coniuge separato</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 7 Cittadini italiani residenti all'estero</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 8 Detrazioni</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 9 Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 10 Condizioni particolari di utilizzo con aliquota ridotta</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 11 Riduzione d'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 12 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 13 Agevolazioni – durata</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 14 Dichiarazione</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 15 abrogato</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 16 Accertamento dell'imposta</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 17 Azioni di controllo</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 18 Incentivi per l'attività di accertamento</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 19 Accertamento con adesione</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 20 Modalità di effettuazione dei versamenti</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 21 Modalità di pagamento dell'imposta da parte dei contitolari</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 22 Rateazione del versamento dell'imposta accertata.</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 23 Entrata in vigore</b>	<b>9</b>

## **Articolo 1**

### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili del Comune di Orco Feglino, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. L'attività impositiva in materia di I.C.I. viene svolta dal comune nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27.7.2000, n.212.

## **Articolo 2**

### Aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati e solo quando il reddito agrario loro prodotto rappresenta almeno il 25 per cento del reddito fiscale complessivo da lavoro, computandosi anche il reddito da pensione diversa da quella agricola, e sono soddisfatte le altre condizioni poste dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando la tassazione completa delle quote possedute dagli altri contitolari non qualificati. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale. Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.
3. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente, il soggetto passivo deve presentare all'ufficio tributi, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art. 14 ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'esistenza dei requisiti stabiliti per l'agevolazione. Dovrà essere altresì comunicato con le stesse modalità il venir meno delle condizioni.
4. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
5. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

## **Articolo 3**

### Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello di mercato al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. La Giunta Comunale determina il valore minimo delle aree edificabili. Tali valori debbono essere derogati dall'Ufficio allorquando i valori così determinati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici

e privati. Tale provvedimento, quindi, non assume carattere di limite invalicabile al potere di accertamento e di rettifica dell'Ufficio.

#### **Articolo 4**

##### Indennità di espropriazione

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata sull'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta.

#### **Articolo 5**

##### Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento ovvero dalla data di fine lavori o dalla data di inizio dell'effettivo utilizzo, se antecedenti. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

#### **Articolo 6**

##### Abitazione principale

1. Per Abitazione Principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari, stabiliscano la residenza anagrafica;
2. Sono equiparate all'abitazione principale:
  - a. L'unità immobiliare abitativa appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza anagrafica del socio assegnatario;
  - b. Gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dall'Istituto Autonomo Case Popolari come abitazione principale;
  - c. L'unità immobiliare abitativa posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di altro diritto reale da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risultino locate;
3. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile, che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che:
  - il soggetto sia residente nel comune di Orco Feglino al momento del ricovero
  - l'unità immobiliare non risulti locata o concessa in comodato a terzi
4. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 3, il soggetto passivo, a pena di decadenza dal beneficio, deve presentare entro l'anno d'imposta all'ufficio tributi, apposita dichiarazione.
5. Dovrà essere altresì comunicato con le stesse modalità il venir meno delle condizioni.

#### **Articolo 6 bis – nuovo articolo**

##### Agevolazioni per abitazione principale per coniuge separato

1. Ai sensi del comma 6 lettera b) dell'art. 1 Legge 24.12.2008 n. 244, il coniuge soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Dette disposizioni si applicano a condizione che il soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un'abitazione ubicata nel territorio comunale.

## **Articolo 7**

### Cittadini italiani residenti all'estero

1. Per i cittadini italiani residenti all'estero, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, non locata, non concessa in comodato a terzi, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che il soggetto passivo presenti al Comune una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che le agevolazioni fiscali per l'abitazione principale non sono utilizzate per altri immobili ubicati in Comuni diversi.

## **Articolo 8**

### Detrazioni

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è prevista una detrazione di imposta il cui ammontare è determinato in misura non inferiore al minimo di legge. L'ammontare della detrazione si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale ed è ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell'anno.
2. Il Comune, con propria deliberazione annuale, adottata con le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92, può elevare, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, la detrazione di cui al precedente punto 1), per i soggetti passivi d'imposta residenti nel Comune.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n.504/92. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. L'ulteriore detrazione di cui al comma precedente si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

## **Articolo 9**

### Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, vengono considerate parte integrante dell'abitazione principale e sono ammesse, quindi, al beneficio dell'aliquota agevolata (se deliberata) e, per la parte dell'importo residuo che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, alla detrazione di imposta, in numero massimo di una per categoria catastale. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2 (magazzini, cantine, locali di deposito) e C6 (garage, box, posto auto), destinate in modo diretto e permanente al servizio dell'abitazione principale, condotti esclusivamente dal soggetto passivo e non date in comodato uso gratuito né locati.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
4. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al primo comma, il soggetto passivo deve presentare, entro l'anno d'imposta, apposita dichiarazione all'Ufficio tributi nella quale deve essere specificato l'esatta indicazione, anche catastale, delle unità immobiliari adibite a pertinenze dell'abitazione principale. Dovrà essere altresì dichiarato con le stesse modalità il venir meno delle suddette condizioni.

## **Articolo 10**

### Condizioni particolari di utilizzo con aliquota ridotta

1. Si considerano abitazioni principali anche:
  - le abitazioni concesse in uso gratuito da genitore al figlio e viceversa, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza.
2. Per le unità immobiliari di cui al comma precedente si applica la medesima aliquota ridotta eventualmente deliberata per l'abitazione principale senza la detrazione prevista dal precedente articolo 8.
3. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma precedente, il soggetto passivo deve presentare, entro l'anno d'imposta, apposita dichiarazione all'Ufficio tributi nella quale deve essere specificato:
  - Esatta individuazione catastale del fabbricato concesso in uso gratuito;
  - I dati anagrafici dell'utilizzatore dell'abitazione ed il grado di parentela intercorrente tra il soggetto passivo e l'utilizzatore.
  - Data di consegna all'utilizzatore dell'abitazione.
4. La dichiarazione di cui al comma precedente vale anche per i successivi anni d'imposta, salvo eventuali modifiche che dovranno essere comunicate all'Ufficio Tributi entro l'anno d'imposta in cui si sono verificate.

## **Articolo 11**

### Riduzione d'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi del comma 1 lettera H) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si considerano inagibili o inabitabili, ai fini della riduzione della metà dell'imposta ai sensi dell'art.8 comma 1 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m. ed i., i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati. Allo scopo dovranno essere valutati complessivamente lo stato di conservazione:
  - a. delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
  - b. delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
  - c. della copertura (tetti pericolanti);
  - d. delle scale (non utilizzabili);
  - e. assoluta mancanza di impianti igienico-sanitari.
1. I fabbricati aventi i requisiti di cui al comma precedente, con esclusione di quelli ricadenti all'interno delle seguenti zone:
  - ZONA A
  - ZONE B
  - ZONE C
  - ZONE D
  - ZONE AN
  - ZONE AME
  - ZONE ESP
  - ZONE EAdel Piano Regolatore comunale approvato con deliberazione del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 23/4/2002, usufruiscono di una detrazione pari al 100% dell'imposta dovuta.
2. L'inagibilità o inabitabilità dei locali può essere accertata dall'ufficio urbanistica, con perizia a carico del proprietario ovvero può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e comunicata all'ufficio tributi, entro l'anno d'imposta.
3. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 31, lettere c), d) ed e), della L. 5 agosto 1978, n. 457, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92.
4. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature) e il mancato rilascio dell'agibilità in seguito a verifica di difformità del fabbricato al titolo abilitativo edilizio.

5. La riduzione dell'imposta opera a far data di presentazione della domanda all'ufficio urbanistica volta ad ottenere la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, oppure dalla data di presentazione all'ufficio tributi della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000. La presentazione dei documenti di cui al presente comma è condizione (anche in corso d'anno) per usufruire delle agevolazioni. L'ufficio urbanistica comunica all'ufficio tributi i casi accertati di inagibilità o inabitabilità.
6. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art. 14 del presente regolamento.

### **Articolo 12**

#### Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività non commerciali. Le esenzioni di cui all'art. 7 lettera i) del precitato decreto legislativo, si applicano limitatamente ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
2. L'esenzione si intende applicabile ai fabbricati, posseduti ed utilizzati dagli enti indicati al precedente comma, destinati alle attività indicate nell'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, che non abbiano esclusivamente natura commerciale, fermo restando il permanere delle condizioni attestanti la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in conformità a quanto disposto dagli artt. 143, 148, 149 del D.P.R. n. 917/1986 e s.m. ed i.;
3. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune, da parte dell'ente non commerciale, di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti, con allegazione dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dello Statuto e, periodicamente, del rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie, onde comprovare l'assenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 149 del D.P.R. n. 917/1986, comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.
4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

### **Articolo 13**

#### Agevolazioni – durata

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 27/12/1997, n. 449 possono essere disposte aliquote agevolate finalizzate ad interventi di recupero edilizio.
2. Tra le diverse tipologie di interventi agevolabili possono essere annoverate:
  - a) il recupero di immobili inagibili o inabitabili;
  - b) il recupero e la manutenzione di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici;
  - c) la realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
  - d) la realizzazione dei sottotetti;
  - e) il rifacimento delle facciate.
3. L'agevolazione è limitata a tre anni dall'inizio dei lavori del recupero edilizio.

### **Articolo 14**

#### Dichiarazione

1. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Più precisamente resta l'obbligo dichiarativo nei casi di:
  - denuncia di fabbricati inagibili o inabitabili
  - variazione della destinazione di unità immobiliare abitativa ad abitazione principale

- qualsiasi variazione rilevante ai fini ICI che dipenda da atti non soggetti a pubblicità immobiliare

#### **Articolo 15**

----abrogato-----

#### **Articolo 16**

##### Accertamento dell'imposta

1. Il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, della sanzione e degli interessi prevista dal comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r., con spese a carico del contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

#### **Articolo 17**

##### Azioni di controllo

1. L'attività di accertamento viene effettuata anche secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, sentito il Funzionario responsabile del tributo, sulla base della capacità operativa dell'ufficio tributi.
2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

#### **Articolo 18**

##### Incentivi per l'attività di accertamento

1. In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della Legge 23/12/1996 n.662 ed alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446, è istituito un fondo speciale finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei servizi tributi comunali.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento della percentuale di cui al successivo comma 4 delle somme effettivamente incassate dall'evasione fiscale, è impegnato a chiusura dell'esercizio in virtù dello specifico vincolo di destinazione ed è attribuito al personale addetto ovvero che collabori anche temporaneamente al Servizio Tributi.
3. Le somme accantonate sono ripartite fra il personale che nell'anno ha prestato la sua opera al servizio tributi secondo apposita relazione del Responsabile del servizio stesso.
4. La percentuale di cui al comma 2 è stabilita nel seguente modo :
  - 2% nel caso in cui la struttura comunale sia coadiuvata da una ditta esterna;
  - 10 % nel caso in cui l'attività di controllo sia effettuata direttamente dalla struttura comunale.

#### **Articolo 19**

##### Accertamento con adesione

1. Con esclusione delle liquidazioni su base certa, l'accertamento dell'ICI può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/1997 n.218, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

#### **Articolo 20**

##### Modalità di effettuazione dei versamenti

1. Il versamento dell'imposta comunale può essere effettuata in una delle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, in tal caso con determinazione del responsabile del servizio saranno stabilite le modalità tecniche di attuazione.
2. I versamenti non devono essere eseguiti e non si fa luogo a rimborso, quando l'importo dell'imposta annuale risulta pari o inferiore a Euro 5,00.
3. Si considerano correttamente eseguiti i versamenti in acconto effettuati entro il 16 giugno di importo pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso.



### **Articolo 21**

#### Modalità di pagamento dell'imposta da parte dei contitolari.

1. Di norma ciascun contitolare deve effettuare distintamente il versamento dell'I.C.I. limitatamente alla parte dell'imposta corrispondente alla propria quota di titolarità. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, purché il debito d'imposta sia interamente assolto.

### **Articolo 22**

#### Rateazione del versamento dell'imposta accertata.

1. Il Funzionario responsabile può concedere una rateazione del pagamento delle somme determinate negli avvisi di liquidazione o di accertamento dell'imposta nei limiti e con le modalità previste nel Regolamento generale delle Entrate.

### **Articolo 23**

#### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.